

Prot.: 78607/RU

## **TAR N. 2023 – 011**

### **COMPLETAMENTO INTEGRAZIONE IN TARIC DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)**

*Roma, 08 febbraio 2023* – In ottemperanza a quanto disposto dall'art.67 del reg. (CEE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la Commissione ha completato l'integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui alla colonna 1 dell'allegato XVII la cui immissione in libera pratica è subordinata alle limitazioni e restrizioni indicate nella colonna 2 del predetto allegato.

Tali misure entreranno in vigore a decorrere **dal 10 febbraio 2023**.

Pertanto, l'operatore economico che intenda effettuare l'importazione delle sostanze in premessa deve indicare nella dichiarazione doganale l'apposito codice documento (Y106) che attesta il corretto adempimento degli obblighi indicati nella colonna 2, oppure il codice documento di esclusione dall'obbligo di adempimento/esenzione (Y110/Y113).

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (CEE) 1907/2006 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG- TAXUD).